

## REPUBBLICA ITALIANA

09465-23

# In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OLIARTA SEZIONE PENALE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 269/2023

LUCIA VIGNALE

UP - 09/02/2023

R.G.N. 34545/2022

EUGENIA SERRAO

ALESSANDRO RANALDI ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza



#### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 21 maggio 2021 di condanna di (omissis) (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in (omissis) il (omissis) i

2017, alla pena di mesi 4 di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

(omissis) è stato ritenuto responsabile perché, dopo aver tamponato alla guida della sua autovettura, altra autovettura ed aver cagionato al passeggero che viaggiava su tale ultima auto lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni, si era allontanato senza prestare soccorso e si era dato alla fuga.

- 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe operato a tal fine un generico riferimento alla gravità dei fatti e non si sarebbe soffermata, come invece sarebbe stato necessario, su tutti gli indici di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen. ovvero modalità della condotta, gravità del danno e del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa. Né, afferma il ricorrente, nel caso di specie poteva dirsi che la Corte avesse adottato in generale un percorso argomentativo, tale da escludere anche implicitamente che il fatto fosse di particolare tenuità. Al contrario, la misura della pena determinata dal Tribunale era indicativa di come i giudici di merito avessero ritenuto il fatto di gravità davvero modesta anche in considerazione dell'entità delle lesioni che erano state giudicate guaribili in soli tre giorni.
- 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
- 4. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 25 gennaio 2023 una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.



- 2. In merito al riconoscimento (o del diniego) della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, consequentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. (a seguito della entrata in vigore del D.lgs 10 ottobre 2022 n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Peraltro la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01), sicché la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635; Sez. 4 n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Rv. 283420)
- 3. La motivazione adottata dalla Corte di Appello in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità è nel caso di specie sostanzialmente mancante. A fronte della richiesta formulata con uno specifico motivo di ricorso, i giudici si sono limitati ad un generico, quanto apodittico, riferimento alla gravità dei fatti, che sembra essere contraddetto in concreto dalla indicazione della durata della malattia conseguente alle lesioni (pari a soli tre giorni) e dalla irrogazione della pena nel minimo edittale. Né in altri passaggi della sentenza in cui si è dato conto della sussistenza della responsabilità dell'imputato, sono rinvenibili affermazioni che diano conto di una implicita valutazione, tale da escludere la configurabilità del fatto di particolare tenuità.
- 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo esame in ordine a tale punto. Posto che l'annullamento della sentenza viene pronunciato



solo in ordine alla mancata motivazione in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

## P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Deciso il 9 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Anna Ricci

Il Presidente /

Emanuele Di Salvo

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA** 

oggi, 7 MAR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

4